

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 26 novembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 56, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro", con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 54, comma 1, della stessa legge e comunque entro 12 mesi dalla entrata in vigore della medesima legge.

Legge Regionale 19 novembre 1977, n. 62.

«Istituzione di corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative destinati a personale docente e non docente occupato in attività di formazione professionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione Campania istituisce corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative, da svolgersi presso le Università, gli Istituti tecnici e professionali di Stato ed Istituti pubblici specializzati. Contestualmente all'approvazione dei Piani annuali e triennali di formazione professionale il Consiglio regionale approva i Piani di riconversione.

Articolo 2

Ai corsi di aggiornamento per riconversione di cui al precedente articolo viene ammesso esclusivamente il personale, docente e non docente, in servizio alla data di entrata in vigore della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, con incarico a tempo indeterminato nei centri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6, è risultato disponibile a seguito della soppressione di corsi compresi nel Piano delle attività formative relative all'anno precedente.

A partire dall'anno 1978/79 il Piano di riconversione farà riferimento esclusivamente all'Albo regionale.

Articolo 3

Per quanto concerne le funzioni amministrative relative all'attuazione del Piano di riconversione nonché quelle di controllo didattico ed amministrativo valgono le norme della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

Articolo 4

Per la durata del periodo di aggiornamento per riconversione in conseguenza di mancato inizio del corso o di chiusura anticipata di esso, al personale frequentante compete, sulla base dell'anzianità di servizio posseduta presso i centri formativi di provenienza, il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e la relativa anzianità nei ruoli organici

Giunta Regionale della Campania

degli Enti o Centri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, sentita la Commissione Paritetica come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 5

Le norme contenute negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge non sono applicabili a coloro che occupino un ufficio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici oppure esercitino il commercio o l'industria o abbiano impieghi alle dipendenze di privati o esercitino libere professioni nonchè ai direttori, gestori o amministratori di scuole o convitti privati.

Articolo 6

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Università, gli Istituti pubblici specializzati e con gli Istituti tecnici e professionali di Stato, per lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 1.

Articolo 7

L'onere annuo complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in L. 3 miliardi.

Per il 1977 l'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in L. 500 milioni e graverà sul capitolo 497 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione 1977, (la cui denominazione è così modificata:

«Finanziamenti in favore di Enti riconosciuti idonei alla gestione di centri e di corsi di formazione professionale, nonchè a favore di enti ed istituzioni che gestiscono corsi di aggiornamento per riconversione delle attività corsuali»), previamente integrato della somma di L. 500 milioni, mediante prelievo di pari importo dal Capitolo 500 dello stato di previsione medesimo.

Per gli anni successivi si fa fronte con i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.

Articolo 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, Il comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 19 novembre 1977

Russo